CAMERA DEI DEPUTATI N. **4316-C**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1999

(Relatore: **BRUNETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 14 luglio 1998 (v. stampato Senato n. 3438)

MODIFICATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 novembre 1998

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 novembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge concerne la materia dei diritti dell'uomo, che negli ultimi anni ha assunto un crescente rilievo nelle scelte di politica estera, con la conseguenza che sono sempre più necessarie iniziative al fine di sostenere l'obiettivo della promozione dei diritti umani nel mondo.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato ed è ora di nuovo all'esame della Camera in seconda lettura.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

Il Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo è stato istituito nel 1978 per coadiuvare il Ministro degli affari esteri in questo importante settore e per assicurare il più efficace collegamento tra i dicasteri e gli enti competenti nella materia. A tale organo compete l'elaborazione e la approvazione di tutti i rapporti periodici e di tutte le informazioni che le istanze internazionali chiedono in virtù delle Convenzioni ratificate dall'Italia. Queste fanno obbligo ai Paesi che le hanno ratificate di presentare rapporti periodici sull'applicazione delle diverse disposizioni e, in genere, sull'evoluzione della normativa nazionale e della prassi amministrativa in materia di diritti umani. Fra le principali convenzioni delle Nazioni Unite la cui concreta osservanza è seguita dal Comitato interministeriale si ricordano:

il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato ai sensi della legge n. 881 del 1977, e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, ratificato ai sensi della medesima legge n. 881 del 1977;

la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966, ratificata ai sensi della legge n. 654 del 1975;

la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, ratificata ai sensi della legge n. 132 del 1985;

la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani, o degradanti del 1984, ratificata ai sensi della legge n. 498 del 1988.

I rapporti nazionali che vengono predisposti e presentati per tali convenzioni consistono in una revisione critica dell'evoluzione della situazione italiana, per mettere in evidenza quali sono stati i progressi realizzati in relazione alle finalità ed alle disposizioni dei singoli strumenti internazionali. Ciascun rapporto, dopo la sua presentazione al Centro delle Nazioni Unite di Ginevra – che provvede alla traduzione nelle varie lingue di lavoro ed alla sua distribuzione – viene preso in esame da un Comitato *ad hoc* istituito per ciascuna convenzione, composto da esperti indipendenti di diversi Paesi. A tale Comitato spetta la redazione di un questionario analitico dei problemi che intende approfondire o sui quali chiede informazioni. Il questionario viene esaminato dal Comitato interministeriale e vengono quindi elaborate le relative risposte.

Il Comitato interministeriale cura in media la stesura di due rapporti l'anno.

Il Comitato deve, inoltre, vigilare sull'attuazione nel nostro paese delle norme internazionali recepite nell'ordinamento italiano; deve svolgere un'azione propositiva presso le istituzioni italiane per una sempre migliore e più puntuale osservanza degli obblighi in questione; deve mantenere rapporti costruttivi con le Organizzazioni non governative che operano nel campo dei diritti umani.

In seguito al grande sviluppo della normativa internazionale sui diritti dell'uomo verificatosi negli anni recenti e degli obblighi nazionali che ne derivano, il Comitato necessita ormai – come evidenziato nella relazione governativa di presentazione del disegno di legge – di un rafforzamento delle proprie capacità operative, con particolare riguardo al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Il presente disegno di legge mira appunto a dotare il Comitato, fin dall'anno 1999, di un finanziamento annuale pari a 161 milioni, che gli consenta di meglio svolgere i compiti istituzionali che gli sono affidati, facendo fronte alle spese correnti elencate in dettaglio nella relazione tecnica allegata.

2. Istruttoria legislativa svolta.

2.1 Pareri espressi.

Il testo del disegno di legge è stato trasmesso alle Commissioni I e V che hanno espresso i pareri di competenza. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e la Commissione bilancio parere favorevole con la condizione che la somma pari a lire 161 milioni annue configuri il limite massimo di spesa per l'attuazione della legge; il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in Commissione, ha dato assicurazioni in tal senso. L'altra condizione posta dalla Commissione bilancio fa riferimento alla necessità che il provvedimento sia approvato definitivamente dopo la legge finanziaria 1999.

3. Contenuto dell'articolato.

Il testo del disegno di legge, approvato con modifiche dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato, è stato approvato dalla Commissione in sede referente nel medesimo testo licenziato dal Senato.

Si compone di tre articoli, il primo dei quali attribuisce al Comitato interministeriale un finanziamento annuale onnicomprensivo, per il pagamento delle spese di segreteria, per eventuali consulenze di esperti stranieri, nonché per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato. Con il comma 2, si stabilisce che la prevista relazione governativa venga presentata dal Ministro degli affari esteri al Parlamento ogni anno, anziché semestralmente come stabilito dalla Camera in prima lettura.

L'articolo 2 fissa l'ammontare del finanziamento in 161 milioni annue e ne prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 3 concerne l'entrata in vigore.

È opportuno, infine, ricordare che la Camera, nel corso dell'esame in prima lettura, aveva modificato l'articolo 1 al fine di definire in modo più preciso le funzioni svolte dal Comitato e a disciplinarne la struttura organizzativa; tali modifiche non sono state accolte dal Senato, che ha completamente riformulato il testo della disposizione. Questa modifica peggiora il testo in precedenza formulato dalla Commissione esteri della Camera. Tuttavia, ulteriori modifiche, in questa sede, comporterebbero un ritardo di tempi che condizionerebbero negativamente l'attività in questo delicato ed importante settore.

Rimangono, dunque, anche con l'approvazione di questo provvedimento, problemi aperti, che andranno approfonditi: innanzi tutto il ruolo del Comitato di cui trattasi, il controllo parlamentare sulle sue attività, il suo raccordo con il Comitato permanente per i Diritti Umani istituito nell'ambito della Commissione, al fine di garantire, in questo modo, un efficace e coordinato intervento dell'Italia in un settore, quello dei diritti umani, che – nella fase storica che attraversiamo e nel rapido estendersi di nuovi conflitti nel mondo – diventa sempre più immanente e meritevole di un serio impegno.

In conclusione, auspico che il provvedimento venga approvato con rapidità e ribadisco che eventuali modifiche che si volessero apportare al testo, benché in alcuni casi opportune e migliorative, determinerebbero un eccessivo rallentamento del procedimento per l'approvazione della legge.

BRUNETTI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, il comma 1, relativo alla quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione della legge, sia interpretato nel senso che le parole: « pari a lire 161 milioni annue » configurino il limite massimo di spesa per l'attuazione della legge stessa;

il provvedimento sia approvato in via definitiva successivamente alla legge finanziaria per il 1999;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, tenuto conto che la qualifica di onnicomprensivo attribuita al finanziamento annuale previsto al comma 1 dell'articolo 1 sembra ricomprendere soltanto le voci di spesa specificamente indicate nel medesimo comma 1, l'opportunità di modificare il comma medesimo nel caso in cui si intenda invece ricomprendere nel finanziamento annuale anche le altre eventuali spese derivanti dal funzionamento e dall'attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Per il funzionamento e l'attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, è attribuito al Ministero degli affari esteri un finanziamento annuale onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l'ufficio di segreteria, per eventuali consulenze di esperti estranei all'amministrazione, nonché per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato.	*Identico.*
2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato di cui al comma 1, nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia.	
ART. 2.	ART. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 161 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	*Identico.*
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	

ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico*.

PAGINA BIANCA

DDL13-4316C
Lire 500